

Per l'infedeltà patrimoniale in concorso con l'amministratore rileva l'accordo

Secondo la Cassazione occorre un *quid pluris* che connoti un'operazione di per sé lecita come di ausilio dell'azione illecita a danno della società

/ Stefano COMELLINI

L'*extraneus* risponde del reato di **infedeltà patrimoniale** (art. 2634 c.c) in concorso con l'amministratore solo qualora risulti concretamente provato l'accordo con quest'ultimo o, quantomeno, una pressione diretta a sollecitarlo o persuaderlo alla condotta illecita. Questo il condivisibile principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 35767 depositata ieri.

L'art. 2634 c.c. punisce gli amministratori, direttori generali e i liquidatori – vale a dire l'amministrazione effettiva del patrimonio sociale – che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un **danno patrimoniale**.

Si tratta di illecito, posto a tutela del patrimonio della società, introdotto con la riforma penalsocietaria del 2002, a lungo auspicato a fronte del vuoto normativo che, in precedenza, aveva obbligato la giurisprudenza a "forzare" la fattispecie dell'**appropriazione indebita** (art. 646 c.p.) per consentire la penalizzazione degli amministratori anche nelle ipotesi di condotte distrattive di beni sociali, girati al patrimonio dell'amministratore o di altro soggetto.

La condotta illecita – contraddistinta dal dolo specifico "di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio", anche non meramente patrimoniale, e di danno patrimoniale alla società – trova preciso e concreto presupposto in una situazione effettiva di "conflitto di interessi", nell'ambito della quale si compiano gli atti dispositivi dei beni sociali ed a cui consegue il danno al patrimonio della società.

Nel caso di specie, l'amministratore unico di una srl aveva trasferito un immobile di questa al figlio, soggetto *extraneus*, che a sua volta, di lì a poco, lo aveva rivenduto ad un prezzo raddoppiato. Per tale operazione, i giudici di merito avevano dichiarato entrambi responsabili, in concorso tra loro, del reato di infedeltà

patrimoniale.

La Cassazione ha annullato la (sola) condanna del figlio dell'amministratore, non condividendo la riferibilità della partecipazione concorsuale dell'*extraneus* al mero vantaggio patrimoniale da questi realizzato con il trasferimento immobiliare che, di per sé, può costituire solo **elemento indiziario**, sia pure grave. Occorre, infatti, ad avviso della Corte un *quid pluris* che connoti un'operazione negoziale di per sé lecita come condotta di ausilio dell'azione illecita, in danno della società, realizzata dal soggetto qualificato in conflitto di interessi.

Trattato anche il reato di dichiarazione fraudolenta

La Corte ha, invece, confermato la **responsabilità dell'amministratore** ricorrente per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del DLgs 74/2000) ribadendo il proprio consolidato orientamento per cui la fattispecie sussiste:

- sia nell'ipotesi di inesistenza "oggettiva" dell'operazione (quindi, mai posta in essere);
- sia di inesistenza "relativa" (quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati nel documento);
- sia di sovrapproduzione "qualitativa" (quando la fattura attesta la cessione di beni o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti).

A tali ipotesi deve aggiungersi l'**inesistenza "soggettiva"**, qui non menzionata dalla Corte, che si ha allorché venga riportata in fattura, a fini di evasione, l'indicazione di nominativi diversi dagli effettivi partecipanti all'operazione imponibile.

La norma precettiva mira, infatti, a reprimere ogni **divergenza** tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.